

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3858/89 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1989

**recante modalità d'applicazione del regime di importazione per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari di alcuni paesi terzi non aderenti al GATT, esclusa la Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime d'importazione applicabile ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10, originari di taluni paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3846/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 430/87, l'aliquota del prelievo applicabile all'importazione di manioca e di prodotti analoghi originari dei paesi terzi, non membri del GATT, esclusa la Repubblica popolare cinese, è pari al massimo al 6%, nel quadro dei quantitativi definiti, da un lato, per i prodotti destinati ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano e, dall'altro, per i prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano; che è opportuno rivedere le modalità d'applicazione del regime, adottate da ultimo con il regolamento (CEE) n. 983/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, per adattare alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che è opportuno in particolare verificare l'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di documenti rilasciati dai paesi interessati, che per i prodotti originari del Vietnam, conformemente ad una prassi vigente ormai da vari anni, la richiesta di titoli d'importazione è subordinata, tra l'altro, alla presentazione di un attestato rilasciato dal paese esportatore;

considerando che, per evitare che vengano presentate domande relative a quantitativi troppo elevati, è opportuno stabilire che la domanda di titolo d'importazione sia corredata della prova che i quantitativi dichiarati sono imbarcati e trasportati verso la Comunità; che si deve inoltre fissare un quantitativo massimo per domanda e stabilire che in nessun caso la domanda possa riguardare un quantitativo superiore a quello per il quale vengono fornite le prove di cui sopra,

considerando che è opportuno inoltre rifarsi alle consuete modalità complementari per la gestione di tali contingenti, in particolare in materia di presentazione delle domande, di rilascio dei certificati e di controllo delle importazioni reali che tali modalità sono o complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, relativo alle modalità comuni d'applica-

zione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89<sup>(5)</sup> e dal regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 990/89<sup>(7)</sup>;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari di paesi terzi non membri del GATT, esclusa la Repubblica popolare cinese, beneficiano del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 430/87 e a cui è fatto riferimento nelle disposizioni del presente regolamento, entro i limiti dei quantitativi indicati alla lettera d) della suddetta disposizione.

*Articolo 2*

Per l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, le domande di titolo d'importazione devono essere presentate in ogni Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Non si applica il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.

**TITOLO I****Disposizioni specifiche****A. Prodotti destinati ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano***Articolo 3*

1. Per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 99 e 0714 90 19 la domanda di titolo d'importazione

<sup>(1)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 91 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 26.